



CITTA' DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00321280273

Appalto lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati di edilizia pubblica. Edificio D sito in Caorle, Via Del Rombo, 5.

Importo contrattuale complessivo € 84.753,77 (compresi gli oneri di sicurezza per € 10.556,87), iva esclusa.

SCRITTURA PRIVATA TRA LE PARTI

In Caorle tra i Signori:

1) ING. ENZO LAZZARIN, nato a Venezia/Marghera (VE) il 4 giugno 1956, che dichiara, nella sua veste di Dirigente del Settore Tecnico, di agire e di intervenire a quest'atto in nome, per conto ed interesse del **COMUNE DI CAORLE** con sede in Via Roma n. 26 - Cod. Fisc. n. 00321280273, presso la cui sede è per la carica domiciliato ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) e dell'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2) SIG. EMIL CAVALLIN, nato a Jesolo (VE) il 26 settembre 1977, c.f.: CVLMLE77P26C388A, il quale, nella sua veste di amministratore unico, dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza e per conto della società **SECIS S.R.L.**, di seguito definita "società affidataria", C.F.: 00216690933 con sede a Marcon (VE), Via Alta, 144 come si evince dal certificato, in atti, rilasciato dalla Camera di Commercio di Venezia - Rovigo.

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 243 del 07/09/2022, si è provveduto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati di edilizia pubblica, edificio D sito in Caorle, Via Del Rombo, 5, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., alla società Secis S.r.l., per l'importo contrattuale complessivo di € 84.753,77 (compresi gli oneri di sicurezza per € 10.556,87) al netto dell'I.V.A. nell'aliquota del 10%;

- che per il valore complessivo del presente atto, ai sensi dell'art. 83/2 lett. e) del D.Lgs.

159/2011 (Nuovo Codice Antimafia) non è stata richiesta alcuna documentazione ai fini della normativa antimafia;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Il **COMUNE di CAORLE**, come sopra rappresentato, affida alla società **SECIS S.R.L.**, con sede a Marcon (VE), Via Alta, 144 - legalmente rappresentata dal **Sig. Emil Cavallin** che accetta, i lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati di edilizia pubblica, edificio D sito in Caorle, Via Del Rombo, 5 per l'importo contrattuale complessivo di € 84.753,77 (compresi gli oneri di sicurezza per € 10.556,87) al netto dell'I.V.A. nell'aliquota del 10%;

ART. 3 - L'appalto dei lavori viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti all'offerta presentata con protocollo n. 33129 del 02/09/2022, dal Capitolato Speciale d'Appalto ed alla determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Tecnico n. 243 del 07/09/2022 di affidamento: documenti, in atti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e che le parti, consensualmente e di comune accordo, accettano e dichiarano di ben conoscere in ogni parte e natura.

La società affidataria si dichiara edotta che:

- a. in data 08/09/2022 i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**
- b. il tempo utile per eseguire i lavori affidati è di centoventi giorni, pertanto dovranno concludersi entro il 05/01/2023;**
- c. il corrispettivo dell'appalto verrà pagato e liquidato in un'unica soluzione a seguito verifica della conformità del servizio e a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.**

La società affidataria si obbliga, inoltre, ad attenersi a tutte le norme e prescrizioni di cui alla L. 55/1990 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad applicare agli operai dipendenti e per il tempo in cui si svolgerà il servizio appaltato tutte le norme del contratto collettivo di lavoro e/o degli accordi locali integrativi.

ART. 4 - Si dà atto che la società affidataria ha ottemperato a tutti gli adempimenti inerenti la garanzia del contratto previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero ha costituito garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva mediante polizza n. 00229291000783 emessa dalla compagnia Cattolica Assicurazioni S.p.A., agenzia di Jesolo, il 12/10/2022 ed ha stipulato, inoltre, un'assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e per garanzia di manutenzione (polizza n. 00229293000153 emessa dalla compagnia Cattolica Assicurazioni S.p.A., agenzia di Jesolo, il 14/09/2022).

ART. 5 - Le parti si danno atto che sono state acquisite tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediato inizio dei lavori appaltati.

ART. 6 – Ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4/2022 (cd. "Sostegni-ter"), in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.L. 50/2016 e s.m.i., le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso, fatte salve le disposizioni normative attinenti in materia nel frattempo emesse.

ART. 7 – Le parti si danno atto inoltre che sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto di appalto.

ART. 8 - In attuazione degli obblighi previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i. la società affidataria dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 - La società affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto

compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Il contraente, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 dichiara l'inesistenza di contratti di lavoro o di collaborazione vietati a norma del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001.

ART. 10 - Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente contratto, sono a carico della società affidataria. L'imposta di bollo dell'importo di € 32,00 è stata assolta mediante versamento telematico con modello F24.

ART. 11 - Le parti si danno atto che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 - Agli effetti del presente atto, la società affidataria elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in Marcon (VE).

ART. 13 - Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto si rinvia al Foro di Pordenone.

Art. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: a norma dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Caorle, con sede in Via Roma, 26, i dati del contatto del Responsabile della Protezione di Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

I dati personali raccolti sono trattati dall'ente per finalità connesse e strumentali all'espletamento delle gare d'appalto e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche

(quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti, collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d'appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d'opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all'attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della impresa. I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. E del GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6 comma 1 lett. B del GDPR (adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett C del GDPR (trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario all'espletamento delle gare d'appalto e a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. Del GDPR che potrete esercitare con apposita istanza, sulla scorta delle informazioni messe a disposizione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Privacy.

ING. ENZO LAZZARIN - firmato digitalmente

SIG. EMIL CAVALLIN - firmato digitalmente